

Studio di settore TG72A - Trasporto con taxi e noleggio di autovettura da rimessa con conducente.

Le attività interessate sono quelle relative ai seguenti codici attività:

- 60.22.1 - Trasporti con veicoli da piazza;
- 60.22.2 - Trasporto mediante noleggio di autovettura da rimessa con conducente.

Lo studio di settore TG72A (approvato con decreto del 17 marzo 2005, pubblicato nel S.S. alla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 74 del 31 marzo 2005), è il risultato della “evoluzione” dello studio di settore SG72A.

Lo studio di settore SG72A, era stato approvato con decreto ministeriale del 20 marzo 2001 ed aveva validità, ai fini dell'accertamento, a decorrere dal periodo d'imposta 2000.

La Commissione degli esperti, prevista dall'art. 10, comma 7, della legge n. 146 dell'8 maggio 1998, ha esaminato lo studio di settore evoluzione TG72A nella riunione del 12 gennaio 2005 che ha validità, ai fini dell'accertamento, a decorrere dal periodo d'imposta 2004.

Le nuove analisi effettuate sullo studio di settore SG72A sono state condotte analizzando i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore per il periodo d'imposta 2002. L'evoluzione dello studio di settore TG72A ha permesso di cogliere i cambiamenti strutturali e le modifiche dei modelli organizzativi. In particolare, le informazioni richieste nel quadro Z del modello hanno consentito una migliore ripartizione in gruppi omogenei delle imprese che svolgono l'attività di trasporto con taxi da quelli che svolgono l'attività di noleggio di autovettura da rimessa con conducente, relativamente alla tipologia di attività e alla localizzazione.

Per quanto riguarda gli indicatori di coerenza, si evidenzia che nella fase di costruzione del nuovo studio di settore, è emerso che le attività analizzate sono svolte adottando modalità organizzative tali da richiedere l'elaborazione di nuovi indicatori economico-contabili specifici delle attività in esame.

Gli indicatori economici di coerenza individuati sono i seguenti:

- resa chilometrica = ricavi/percorrenza chilometrica annua;
- costo del carburante per chilometro percorso = (carburanti/percorrenza chilometrica annua)*100.

Per ogni gruppo omogeneo, distintamente per forma giuridica, è stata calcolata la distribuzione ventile di ciascuno degli indicatori.

Nella versione precedente dello studio di settore, l'unico indicatore di coerenza utilizzato era la “Resa chilometrica”.

Si evidenzia che, per le imprese che svolgono l'attività di trasporto con taxi, lo studio di settore per la parte eccedente i 15.000 euro del valore della autovettura utilizzata per l'attività, applica già una riduzione del 50% e ciò in linea con le riduzioni previste nel “Quadro X - Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore” dalla precedente versione dello studio.

Si segnala che, in alcune ipotesi, la non congruità dei ricavi potrebbe derivare dall'aumento del costo dei carburanti e, generalmente, tale maggior costo non può essere traslato al cliente in quanto le tariffe applicate sono obbligatorie e, approvate per ciascun

comune, in anni precedenti. Pertanto, l'ufficio dovrà valutare tali situazioni al fine di giustificare eventuali posizioni di non congruità tenendo in considerazione anche all'anno in cui sono state approvate le tariffe e l'anno in cui è avvenuto l'aumento dei prezzi del carburante.

Si fa infine presente che, per lo studio TG72A, in deroga al principio generale, come previsto dal decreto di approvazione del 17 marzo 2005, opera la causa di inapplicabilità nei confronti dei soggetti che esercitano l'attività in ogni forma di società di cooperativa.